

Protocollo RC n. 5800/2021

Anno 2021 Ordine del giorno n. 10

27ª Proposta (D.G.C. n. 18 del 26 febbraio 2021)

Modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'esercizio del controllo analogo, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018.



Dipartimento Partecipate Gruppo Roma Capitale

# Proposta di Deliberazione che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea Capitolina

oggetto: RL20210001082 OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'esercizio de controllo analogo, approvato del: 22/02/2021 con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018.

> L'Assessore al Bilancio e al Coordinamento strategico delle partecipate GIANNI LEMMETTI Firmato digitalmente da

# **GIANNI LEMMETTI**

Visto reso ai sensiiT CJ, c. I, lett. i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi

Per il Direttore del Dipartimento Partecipate –
Gruppo Roma Capitale
FORTUNATO ASPREA
Il Direttore facente funzioni
STEFANO CERVI

Firmato digitalmente da STEFANO CERVI C = IT

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

# Parere Ufficio proponente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Per il Direttore del Dipartimento Partecipate -

Gruppo Roma Capitale

Fortunato Asprea

Il Direttore facente funzioni

Stefano Cervi

# Parere della Ragioneria Generale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale Anna Guiducci

Firmato digitalmente da

**MARCELLO CORSELLI** 

Attestazione avvenuta assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, c. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Direttore della Direzione Supporto Giuridico-Amministrativo agli Organi e all'Amministrazione del Segretariato Generale

Il Vice Segretario Generale

Gianluca Viggiano

Il Segretario Generale Pietro Paolo Mileti

Firmato digitalmente da

STEFANO CERVI

ALL'ASSI THE LA

DECISION

18 del 26/2/2021

1



#### Premesso che:

l'art. 147 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., rubricato "Tipologia dei controlli interni" prevede che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il sistema di controllo interno è diretto, tra l'altro, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente;

l'art. 147-quater del citato T.U.EE.LL. rubricato "Controlli sulle società partec pate non quotate" prevede che l'Ente Locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso, e che tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente Locale, che ne sono responsabili;

per l'attuazione di quanto previsto, il medesimo articolo stabilisce che l' Ente Locale definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

sulla base delle suddette informazioni è stabilito che l'Ente Locale effettui il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

#### Dato atto che:

con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013, è stato adottato il "Regolamento del Sistema dei Controlli Interni", al fine di dare attuazione a quanto disposto dagli artt. da 147 a 147-quinquies del T.U.EE.LL.;

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 6 maggio 2016, Roma Capitale si è dotata di un nuovo "Regolamento del sistema integrato dei controlli interni" al fine di consentire l'espletamento dell'attività di controllo in modo coordinato e sinergico a garanzia dell'economicità, efficacia, efficienza, legalità e buon andamento della gestione complessiva dell'Ente e della performance, nonché in relazione al funzionamento degli organismi partecipati;

l'art. 3, c. 2, del citato Regolamento ha tuttavia rinviato ad uno specifico atto regolamentare, in ottemperanza ai principi declinati nell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la disciplina dei controlli sugli enti ed organismi strumentali, aziende e società partecipate non quotate che compongono il gruppo amministrazione pubblica Roma Capitale;

in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

l'art. 2 lett. c) del predetto D.Lgs. n. 175/2016, ha fornito - tra l'altro - la definizione di controllo analogo come "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante"; il medesimo articolo,



alla lett. d), ha altresì fornito la definizione di controllo analogo congiunto come "la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, c. 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

il successivo art. 16, rubricato "Società in house", al c. 1 ha previsto che "le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo", restando fermo quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, c.d. 'Codice dei contratti pubblici";

l'art. 5 c. 1 del Codice dei contratti pubblici, rubricato "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiucicatrici nell'ambito del settore pubblico", prevede che "una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato", non rientra nell'ambito di applicazione del Codice quando è soddisfatta, tra l'altro, la condizione di cui al c. 1 lett. a) ovvero che "l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi";

il medesimo art. 5 al c. 2 stabilisce, inoltre, che "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del c. 1, lett. a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore";

l'art. 192 c. 1 del medesimo Codice dei contratti pubblici, rubricato "Regirne speciale degli affidamenti in house" prevede inoltre che "è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5";

le Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, giusta delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, al paragrafo 6.3 prevedono che ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.

### Considerato che:

in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, le funzioni di direzione, indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) devono essere svolte da Roma Capitale nei confronti delle società *in house* che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate stesse;

con deliberazione n. 27 del 22 marzo 2018 l'Assemblea Capitolina ha approvato il Regolamento sull'esercizio del controllo analogo;



l'art. 3 del citato Regolamento prevede, al c. 1, che il controllo analogo sia esercitato in modo integrato e, al c. 2, che l'esercizio coordinato e congiunto delle competenze inerenti il controllo analogo da parte delle Strutture di cui al c. 1 sia delineato con successivo atto di Giunta Capitolina;

in ottemperanza a quanto sopra, con deliberazione n. 51 del 19 marzo :2019, la Giunta Capitolina ha approvato il "Regolamento di organizzazione per l'esercizio del controllo ana ogo" che disciplina le modalità organizzative di esercizio del controllo analogo da parte dei competenti soggetti e strutture dell'Amministrazione Capitolina;

quest'ultimo Regolamento dispone che il Direttore Generale sovrintenda con poteri di indirizzo e verifica dei risultati conseguiti, ai processi operativi correlati allo svolgimento da parte delle diverse strutture capitoline preposte al controllo analogo;

al fine di ottenere omogeneità tra le competenze delle strutture e quanto disposto all'art. 1, c. 3, del Regolamento sull'esercizio del controllo analogo, che prevede "per gli organismi partecipati diversi dalle società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, ecc.)" l'applicazione delle disposizioni ivi contenute quale "principio di riferimento in quanto compatibili", si rende necessario apportare integrazioni e modifiche alla predetta del. A.C. n. 27 del 22 marzo 2018;

le variazioni si rendono necessarie sia per meglio definire e coordinare i contenuti dei diversi articoli, sia per operare il corretto allineamento fra quanto previsto in tema di società pubbliche e gli altri organismi partecipati, visto il richiamo di cui all'art. 1 c. 3 del citato Regolamento;

pertanto le modifiche da apportare sono le seguenti, come rilevato all'interno della colonna di destra dove le parti novellate sono di carattere "grassetto", mentre quelle soppresse sono state barrate :



#### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

## Art. 1 - Oggetto - ambito di applicazione

(...)

3. Per le Società partecipate sulle quali Roma Capitale non esercita il controllo analogo nonché per gli organismi partecipati diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, ecc.), le presenti disposizioni costituiscono principio di riferimento in quanto compatibili. In caso di compartecipazioni, i provvedimenti esecutivi derivanti dall'applicazione del presente Regolamento formano oggetto di approvazione nei rispettivi organi societari.

(...)

#### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per le definizioni si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 175 entrato in vigore il 19/9/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

# Art. 3 – Modalità organizzative del controllo analogo – Strutture preposte

1. Il controllo analogo è esercitato in modo integrato dal Gabinetto del Sindaco, dal Segretariato Generale, dalla Ragioneria Generale, dal Dipartimento Partecipate Gruppo Roma Capitale, dal Dipartimento Organizzazione Risorse Umane. е Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica beni e servizi e dai Dipartimenti committenti.

(...)

## TITOLO II - CONTROLLO ANALOGO

Sezione I – Funzioni, modalità e poteri del controllo analogo

#### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

## Art. 1 - Oggetto - ambito di applicazione

(...)

3. Per le Società partecipate sulle quali Roma Capitale non esercita il controllo analogo nonché per gli organismi partecipati diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.), le presenti disposizioni costituiscono principio di riferimento in quanto compatibili. In caso di compartecipazioni, i provvedimenti esecutivi derivanti dall'applicazione del presente Regolamento formano oggetto di approvazione nei rispettivi organi societari.

(...)

#### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per le definizioni si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo **19 agosto 2016, n.** 175 entrato in vigore il 19/9/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

# Art. 3 – Modalità organizzative del controllo analogo – Strutture preposte

1. Il controllo anaiogo è esercitato in modo integrato\_\_dalle strutture individuate nel Regolamento che disciplina le modalità organizzative dell'esercizio delle funzioni di controllo. sull'esercizio del controllo analogo., dal Gabinetto del Sindaco, dal Segretariato Generale, dalla Ragioneria Generale, dal Dipartimento Partecipate Gruppo Roma Capitale, dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa Centrale Unica beni e servizi e dai Dipartimenti committenti

(...)

#### TITOLO II - CONTROLLO ANALOGO

Sezione I – Funzioni, modalità e poteri del controllo analogo



#### Art. 4 – Funzioni di direzione e indirizzo

(...)

- 2. Tale funzione è esercitata mediante:
  - la predisposizione dello statuto societario e sue modifiche;
  - l'emanazione di linee guida ai fini dell'adozione di Codici di Corporate Governance e per l'adozione di contratti di servizio:
  - l'affidamento dei servizi e la definizione dei principi per la disciplina dei rapporti coi soggetti affidatari;
  - la predisposizione, all'interno dei propri documenti di programmazione, tra cui il Documento Unico di Programmazione, di apposite sezioni dedicate alle Società soggette a controllo analogo e laddove compatibile agli altri organismi partecipati, in cui sono definite le relative scelte strategiche e gli obiettivi strategici ed operativi;
  - l'emanazione di direttive, secondo quanto meglio esplicitato nel successivo art. 11, schemi e regolamenti.

## Art. 5 - Funzioni di supervisione e controllo

(...)

- 2. Per l'esercizio di tali funzioni, Roma Capitale provvede a:
- implementare un apposito Sistema informativo finalizzato a rilevare e monitorare i dati relativi:
  - ai rapporti finanziari tra Roma Capitale e ente partecipato;
  - alla situazione contabile, gestionale, organizzativa della Società;
  - ai contratti di servizio;
  - alla qualità dei servizi;
  - al rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- adottare un Sistema di monitoraggio

#### Art. 4 – Funzioni di direzione e indirizzo

(...)

- 2. Tale funzione è esercitata mediante i seguenti strumenti:
- la predisposizione dello statuto societario e sue modifiche:
- l'emanazione di linee guida ai fini dell'adozione di Codici di Corporate Governance e per l'adozione di contratti di servizio;
- l'affidamento dei servizi e la definizione dei principi per la disciplina dei rapporti coi soggetti affidatari;
- la predisposizione, all'interno dei propri documenti di programmazione, tra cui il Documento Unico di Programmazione, di apposite sezioni dedicate alle Società soggette a controllo analogo e laddove compatibile agli altri organismi partecipati, in cui sono definite le relative scelte strategiche e gli obiettivi strategici ed operativi;
- l'emanazione di direttive, secondo quanto meglio esplicitato nel successivo art. 11, schemi e regolamenti;
- l'approvazione del Piano Strategico Operativo (PSO);
- ogni ulteriore atto si rendesse necessario per lo svolgimento delle funzioni di controllo.

# Art. 5 - Funzioni di supervisione e controllo

(...)

- 2. Per l'esercizio di tali funzioni, Roma Capitale provvede a Le funzioni di monitoraggio sono svolte mediante un sistema di monitoraggio periodico delle Società che consenta di rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento agli squilibri economico finanziari che ne potrebbero derivare per il bilancio di Roma Capitale.
- 3. Per l'esercizio di tali funzioni, Roma Capitale ha adottato un apposito Sistema flusso Informativo finalizzato a rilevare e monitorare i dati relativi:



periodico delle Società che consenta di rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento agli squilibri economico – finanziari che ne potrebbero derivare per il bilancio di Roma Capitale.

## Art. 6 - Tipologie e poteri di controllo

- 1. Il controllo analogo si articola nelle seguenti tipologie di controllo:
  - controllo societario: consistente nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi e nella verifica del loro perseguimento;
  - controllo economico-finanziario: consistente nella verifica che la gestione economico-finanziaria si svolga in coerenza coi documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente proprietario e secondo efficienza;
  - controllo di efficacia: consistente nella verifica che la Società eroghi un servizio rispondente ai bisogni e alle aspettative della collettività (se servizio pubblico) e di Roma Capitale (se servizio strumentale) sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
  - controllo della gestione: consistente nella verifica dell'adozione e del rispetto di atti interni, specie in materia di assunzioni e consulenze.

*(...)* 

3. I poteri di indirizzo comportano l'emanazione di specifiche direttive del Socio cui le Società si

- ai rapporti finanziari tra Roma Capitale e ente partecipato;
- alla situazione contabile, gestionale, organizzativa della Società;
- ai contratti di servizio;
- alla qualità dei servizi;
- al rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- ad ogni altro elemento/strumento che si renda necessario per lo svolgimento del controllo analogo.

# Art. 6 – Tipologie e poteri di controllo

- 1. Il controllo analogo si articola nelle seguenti tipologie di controllo:
  - controllo societario: consistente nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi e nella verifica del loro perseguimento, nonché nella verifica del rispetto degli atti interni e relativa adozione;
  - controllo economico-finanziario: consistente nella verifica che la gestione economico-finanziaria si svolga in coerenza coi documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente proprietario e secondo efficienza;
  - controllo di efficacia: consistente nella verifica che la Società eroghi un servizio rispondente ai bisogni e alle aspettative della collettività (se servizio pubblico) e di Roma Capitale (se servizio strumentale) sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

(...)

3. I poteri di indirizzo comportano l'emanazione di specifiche direttive del Socio eui che le Società si dovranno osservare assoggettane, come negli



assoggettano, come negli esempi, ancorché non esaustivi, di seguito indicati:

- assunzioni di personale;
- attivazioni di collaborazioni;
- politiche di gestione e contenimento dei costi in materia di personale;
- appalti;
- acquisti e alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami di azienda;
- rappresentazione omogenea dei dati di bilancio nell'ambito del Gruppo (Bilancio Consolidato).
- poteri ispettivi consentono all'Amministrazione di esercitare l'attività di vigilanza e controllo direttamente presso la sede e/o presso i luoghi in cui si erogano i servizi affidati, l'acquisizione e la verifica di dati, elementi, operazioni, modalità tecnico pratiche o gestionali inerenti le attività di produzione ed erogazione dei servizi medesimi. La visita ispettiva può consistere in una mera richieste intervista, ovvero in informazioni e/o estrazioni nei confronti degli organi societari e/o direzionali del soggetto gestore.
- 5. Le attività di cui al comma 4 del presente articolo sono svolte anche con la partecipazione di uno o più rappresentanti degli organi societari. La visita può essere preceduta da una comunicazione dei competenti Uffici che motivano le ragioni della visita, i tempi ed i luoghi. Le Società soggette a controllo sono tenute ad agevolare le visite ispettive che l'Amministrazione riterrà opportune e a garantire l'accesso agli incaricati che svolgeranno le proprie attività nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 6. I poteri di richiesta consentono all'Amministrazione di formulare qualsiasi richiesta di dati, rapporti e informazioni, necessari ad espletare la funzione di Socio cui le Società devono ottemperare.

esempi, ancorché non esaustivi, di seguito indicati:

- assunzioni di personale;
- attivazioni di collaborazioni;
- politiche di gestione e contenimento dei costi in materia di personale;
- appalti
- acquisti e alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami di azienda;
- rappresentazione omogenea dei dati di bilancio nell'ambito del Gruppo (Bilancio Consolidato);
- indirizzi in merito alla qualità e quantità del servizio reso.
- 4. I poteri ispettivi consentono all'si estrinsecano da parte dell'Amministrazione Capitolina, di esercitare nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo direttamente presso la sede e/o presso i luoghi in cui si erogano i servizi affidati, l'acquisizione e la verifica di dati, elementi, operazioni, modalità tecnico pratiche o gestionali inerenti le attività di produzione ed erogazione dei servizi medesimi. La visita ispettiva può consistere in una mera intervista, ovvero in richieste di dati, informazioni e/o estrazioni di documenti nei confronti degli organi societari e/o direzionali del soggetto gestore.
- 5. Le attività di cui al comma 4 del presente articolo sono possono essere svolte anche con la partecipazione di uno o più rappresentanti degli organi societari. La visita può essere preceduta da una comunicazione dei competenti Uffici che motivano le ragioni della visita, i tempi ed i luoghi. Le Società soggette a controllo sono tenute ad le visite ispettive agevolare attività l'Amministrazione Roma Capitale riterrà opportune e-a garantire il corretto accesso alle informazioni finalizzate all'esercizio del controllo all'espletamento delle funzioni di socio agli incaricati che svolgeranno le proprie attività nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 6. I poteri di richiesta consentono all'Amministrazione di formulare qualsiasi richiesta di dati, rapporti e informazioni sono necessari ad espletare all'esercizio del controllo analogo nonché all'espletamento della funzione del Socio cui le Società devono ottemperare.



# Art. 7 – Modalità di espletamento dei controlli

1. I controlli da parte delle competenti strutture di Roma Capitale sulle Società soggette a controllo sono svolti in via:

**(...)** 

 successiva: consistente nella riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società con l'Amministrazione nell'accertamento che le relazioni dell'organo di controllo societario e del revisore legale attestino la correttezza formale e sostanziale dei bilanci e della documentazione a corredo, nell'esame obiettivi degli scostamenti dagli programmati, nel monitoraggio della quantità e la qualità dei servizi erogati, nella redazione del bilancio consolidato.

# Sezione II - Controllo preventivo

#### Art. 8 - Il Controllo preventivo

- 1. Il controllo preventivo si sostanzia nell'esame della coerenza della programmazione aziendale e della pianificazione dei servizi affidati con le specifiche direttive emanate di volta in volta dall'Amministrazione Capitolina e con i documenti programmatori di Roma Capitale, ovvero in particolare a:
- Documento Unico di Programmazione (DUP);
- bilancio di previsione finanziario;
- ogni altro provvedimento di indirizzo e programmazione approvato dagli Organi dell'Amministrazione Capitolina.

## Art. 10 – Bilancio di previsione finanziario

#### Art. 7 – Modalità di espletamento dei controlli

 I controlli da parte delle competenti strutture di Roma Capitale sulle Società soggette a controllo sono svolti in via:

(...)

- successiva: consistente nella riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società con l'Amministrazione nell'accertamento che le Capitolina, nell'analisi dei bilanci e della documentazione a corredo nonché delle relazioni dell'organo di controllo societario e del revisore legale attestino la correttezza -e - sostanziale, finalizzate formale dei all'approvazione bilanci e della documentazione a corredo stessi, nell'esame degli scostamenti dagli obiettivi programmati e nella definizione dei relativi correttivi da adottare, nel monitoraggio della quantità e della qualità dei servizi erogati, nella redazione del bilancio consolidato.

### Sezione II - Controllo preventivo

## Art. 8 - Il Controllo preventivo

- 1. Il controllo preventivo si sostanzia nell'esame della coerenza dei documenti della programmazione aziendale e della pianificazione dei servizi affidati con le specifiche direttive emanate di volta in volta dall'Amministrazione Gapitolina con i documenti programmatori di Roma Capitale, ovvero in particolare a:
  - Documento Unico di Programmazione (DUP);
  - bilancio di previsione finanziario;
  - ogni altro provvedimento di indirizzo e programmazione approvato dagli Organi daell'Amministrazione Capitolina.

## Art. 10 - Bilancio di previsione finanziario

1. L'Amministrazione Capitolina in un'apposita sezione della nota integrativa del proprio



1. L'Amministrazione in un'apposita sezione della nota integrativa fornisce ogni informazione utile ad assicurare la massima trasparenza, conoscibilità e comprensione dei contenuti del bilancio di previsione finanziario riguardanti le Società.

bilancio, fornisce ogni informazione utile ad assicurare la massima trasparenza e comprensione conoscibilità dei contenuti del bilancio di previsione finanziario riguardanti le Società.

(...)

*(...)* 

# Art. 11 – Direttive delle strutture preposte al controllo analogo

- 1. Le direttive impartite dalle competenti strutture dell'Amministrazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, sono finalizzate a garantire tra l'altro:
- l'uniformità delle modalità di acquisizione dei beni e servizi;
- la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi erogati;
- l'adeguatezza dei flussi informativi;
- l'osservanza di vincoli economici e finanziari derivanti dalla legge e dai regolamenti vigenti;
- la correzione di eventuali squilibri economici e finanziari;
- il rispetto dei vincoli di legge e regolamentari in materia di assunzioni del personale e incarichi professionali e di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- il rispetto dei vincoli di legge e regolamentari in materia di trasparenza e anticorruzione;
- la rappresentazione omogenea dei dati di bilancio nell'ambito di gruppo.

Art. 11 – Direttive delle strutture preposte al controllo analogo

- 1. Le direttive impartite dalle competenti Nell'esercizio delle funzioni di direzione e indirizzo, le strutture dell'Amministrazione Capitolina, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, sono finalizzate a garantire tra l'altro possono emanare specifiche direttive di indirizzo e controllo alle Società.
- 2. Le direttive impartite sono finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi volti ad armonizzare le attività delle società verso l'Amministrazione Capitolina quali ad esempio:
- l'uniformità delle modalità di acquisizione dei beni e servizi;
- la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi erogati;
- l'adeguatezza dei flussi informativi;
- l'osservanza di vincoli economici e finanziari derivanti dalla legge e dai regolamenti vigenti;
- la correzione di eventuali squilibri economici e finanziari;
- il rispetto dei vincoli di legge e regolamentari in materia di assunzioni del personale e incarichi professionali e di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- il rispetto dei vincoli di legge e regolamentari in materia di trasparenza e anticorruzione;
- la rappresentazione omogenea dei dati di bilancio nell'ambito di gruppo.

Art. 12 – Documenti di programmazione aziendale

(...)

Art. 12 – Documenti di programmazione aziendale



(...)

- 2. Entro lo stesso termine, per ogni Società, il/i competente/i ufficio/i dell'Amministrazione Capitolina, acquisiti gli indirizzi Assessorati competenti fornisce/ono gli indirizzi strategici cui le Società devono tendere secondo parametri qualitativi e quantitativi, indica/no le linee per la determinazione degli obiettivi gestionali che con le Società controllate si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio, che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio e comunica/no gli stanziamenti che saranno inseriti nello schema di bilancio a favore della Società.
- 3. Sulla base delle indicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le Società predispongono una proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) che individua le attività operative programmate sottese al raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari presentati nel budget.

(...)

# Art. 14 - Piano Industriale Pluriennale

1. Il Piano Industriale Pluriennale (PIP), di cui il PGA esplicita il primo esercizio di previsione, ha durata triennale e illustra, con riferimento al triennio successivo, programma degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività.

#### Art. 13 - Piano Gestionale Annuale

1. Il Piano Gestionale Annuale (PGA) illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire

- 2. Entro lo stesso termine, per ogni Società, il/i competente/i ufficio/i dell'Amministrazione Capitolina, acquisiti gli indirizzi degli Assessorati di riferimento competenti fornisce/ono gli indirizzi strategici cui le Società devono tendere secondo parametri qualitativi e quantitativi, indica/no le linee per la determinazione degli obiettivi gestionali che con le Società controllate si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio, che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio e comunica/no gli-stanziamenti che saranno inseriti nello schema di bilancio a favore della Società: indica/no gli indirizzi strategici secondo parametri qualitativi e quantitativi e le linee per la determinazione degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché comunica/no
- 3. Sulla base delle indicazioni di cui ai commi 1-e 2 precedenti del presente articolo, le Società predispongono una proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) che individua le attività operative programmate sottese al raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari presentati nel budget assegnati.

gli stanziamenti che saranno inseriti nello

(...)

schema di bilancio.

## Art. 13 - Piano Industriale Pluriennale

1. Il Piano Industriale Pluriennale (PIP), di cui il Piano di Gestione Annuale (PGA) esplicita il primo esercizio di previsione, ha durata triennale e illustra, con riferimento al triennio successivo, programma il piano degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività, nonché tutte le azioni che si intendono adottare per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

## Art. 14 - Piano Gestionale Annuale

- 1. Il Piano Gestionale Annuale (PGA) illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti:
  - il bilancio di previsione dell'esercizio successivo (budget);



e presenta tra l'altro i seguenti contenuti:

- il bilancio di previsione dell'esercizio successivo (budget);
- il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano Industriale Pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
- il programma dei fabbisogni di beni e servizi da acquisire tramite appalti;
- le politiche di gestione e remunerazione del personale, e i conseguenti piani di assunzione e/o riduzione dei dipendenti e dei collaboratori, nel rispetto delle norme vigenti in materia di spesa del personale, delle novità legislative intervenute sul contenimento e riduzione della spesa in tema di assunzioni, e delle disposizioni assunte in materia dall'Amministrazione Capitolina;
- le linee di sviluppo dell'attività;
- le dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Assemblea dei soci, a titolo esemplificativo:
- gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda;
- le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
- la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel piano gestionale annuale.

## Art. 15 – Piano Strategico Operativo (PSO)

- 1. La proposta di (PSO) è comunicata al Socio entro la fine dell'esercizio precedente a quello cui il documento si riferisce.
- (...)

- il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano Industriale Pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento
- il programma dei fabbisogni di beni e servizi da acquisire tramite appalti;
- le politiche di gestione e remunerazione del personale, e i conseguenti piani di assunzione e/o riduzione dei dipendenti e dei collaboratori, nel rispetto delle norme vigenti in materia di spesa del personale, delle novità legislative intervenute sul contenimento e riduzione della spesa in tema di assunzioni, e delle disposizioni assunte in materia dall'Amministrazione Capitolina;
- le linee di sviluppo dell'attività;
- le dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Assemblea dei soci, a titolo esemplificativo:
- gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda;
- le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
- la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel piano gestionale annuale;
- ogni ulteriore dettaglio utile al raggiungimento degli obiettivi.

# Art. 15 – Approvazione del Piano Strategico Operativo

1. La proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) è comunicata dovrà pervenire al Socio entro la fine dell'esercizio precedente a quello cui il documento si riferisce il 15 ottobre di ogni anno, salvo diverso concordato e motivato termine.

(...)

3. La proposta di PSO deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci ed avrà carattere autorizzatorio per il Piano di Gestione Annuale (PGA) e carattere programmatorio per il Piano Industriale Pluriennale (PIP).



#### Art. 16 - Contratti di servizio

- 1. La disciplina dei rapporti negoziali tra Roma Capitale e le Società soggette a controllo analogo e, laddove compatibile, gli altri organismi partecipati, per la produzione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali è di norma regolata da contratti di servizio e/o affidamento, che costituiscono pertanto strumento di pianificazione aziendale.
- 2. I Contratti di servizio devono essere stipulati tenendo conto delle linee guida formulate dall'Amministrazione Capitolina afferenti l'affidamento di servizi pubblici locali e l'affidamento di servizi strumentali.
- 3. Ai fini del presente Regolamento, costituisce attività di controllo analogo la definizione dei contenuti dei Contratti di servizio stipulati per regolare i rapporti negoziali tra l'Amministrazione Capitolina e il soggetto erogatore del servizio, e della Carta dei Servizi che, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto servizi pubblici locali, costituisce parte integrante del contratto di servizio.
- 4. Il controllo sui Contratti di cui al comma 1 risponde all'esigenza di garantire l'erogazione di efficaci ed efficienti servizi in grado di soddisfare effettivamente i bisogni e le aspettative della collettività.
- 5. Costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione dello schema di contratto di servizio, la relazione di congruità economica, rilasciata dai Dipartimenti committenti, dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione

4. In caso di mancata approvazione del PSO entro fine anno, la parte variabile dell'emolumento del management non potrà essere erogata.

#### Art. 16 - Contratti di servizio

- 1. La disciplina dei rapporti negeziali tra Roma Capitale e le Società soggette a controllo analogo e, laddove compatibile, gli altri organismi partecipati, per la produzione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali è di norma regolata da contratti di servizio e/o affidamento, che costituiscono pertanto strumento di pianificazione aziendale.
- 2. I Contratti di servizio devono essere stipulati tenendo conto delle linee guida formulate dall'Amministrazione Capitolina e nel rispetto dei diversi documenti programmatori emanati dalla stessa afferenti l'affidamento di servizi pubblici locali e l'affidamento di servizi strumentali.
- 3. Ai fini del presente Regolamento, costituisce attività di controllo analogo anche la definizione dei contenuti dei Contratti di servizio stipulati per regolare i rapporti negoziali tra l'Amministrazione Capitolina e il soggetto erogatore del servizio, e della Carta dei Servizi che, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto servizi pubblici locali, costituisce parte integrante del contratto di servizio stesso.
- 4. Il-controllo sui Contratti di cui al comma 1 risponde all'esigenza di garantire l'erogazione di efficaci ed efficienti servizi in grado di soddisfare effettivamente i bisogni e le aspettative della collettività.
- 5. Costituisce La relazione di congruità economica costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione dello schema di contratto di servizio.

Tale relazione di congruità economica è rilasciata dai Dipartimenti dalle Strutture committenti rispetto dell'all'offerta dei servizi proposta dai soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella



prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Sezione III - Controllo concomitante

# Art. 17 – Il controllo concomitante e obblighi informativi

(...)

2. Ai fini del controllo concomitante di cui ai precedenti commi, le Società provvedono all'adempimento degli obblighi informativi stabiliti dalla normativa vigente, dagli statuti e dalle direttive di Roma Capitale.

(...)

# Art. 18 – Relazioni periodiche sulla gestione e sui servizi

1. Entro la fine del mese successivo al trimestre riferimento. ogni Società trasmette all'Amministrazione una relazione trimestrale sul generale andamento della gestione, sullo stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel Piano Strategico Operativo, sui dati economici, patrimoniali e finanziari, sui livelli indebitamento sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni nonché sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione, corredata del parere del Collegio Sindacale.

motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

La relazione di congruità costituisce principio di riferimento in quanto compatibile, anche con organismi partecipati diversi dalle Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.).

Sezione III - Controllo concomitante

# Art. 17 – Il controllo concomitante e obblighi informativi

(...)

2. Ai fini del contro lo concomitante di cui ai precedenti commi, le Società provvedono all'adempimento degli obblighi informativi stabiliti dalla normativa vigente, dagli statuti e dalle direttive di Roma Capitale.

(...)

# Art. 18 – Relazioni periodiche <del>sulla gestione e</del>-<del>sui servizi</del> sull'andamento della Società

1. Entro la fine del mese successivo i 15 giorni successivi al trimestre di riferimento, ogni Società trasmette all'Amministrazione Capitolina una la relazione trimestrale sul generale andamento della gestione, sullo stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel PSO, sui dati economici, patrimoniali e finanziari sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sulla sua evoluzione patrimoniale e finanziaria, sui livelli di indebitamento, sulla situazione dell'organico e collaborazioni e/o consulenze, operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione, corredata del parere del Collegio Sindacale con particolare evidenza di fatti e/o accadimenti che abbiano, o potrebbero avere,



2. Entro il 20 luglio ogni Società trasmette-una relazione relativa al primo semestre di riferimento. corredata dal parere del Collegio Sindacale e di quello dell'organo deputato al controllo contabile e patrimoniale, contenente il conto economico consuntivo redatto ai sensi dell'art. 2423 ter c.c. e una relazione dell'organo amministrativo sul generale andamento della gestione, sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.

- 3. I contenuti e gli schemi delle relazioni periodiche, la tempistica e le modalità di trasmissione anche telematica (attraverso il SI.MO.P.) sono definiti dall'Amministrazione.
- 4. Le Società controllate, devono fornire trimestralmente, ovvero ogni qualvolta si rendesse necessario, una specifica relazione sull'andamento dei servizi gestiti.

# Art. 19 – Altri obblighi informativi

(...)

- 2. Le Società devono altresì:
  - comunicare la data, il luogo e l'ordine del giorno relativi alla convocazione dell'organo amministrativo;

riflessi sull'esecuzione del servizio e/o sul bilancio delle Società, nonché sulla riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Roma Capitale e la Società anche con riferimento al successivo art. 22 del presente regolamento.

2. Entre il 20 luglio egni Società trasmette una relazione relativa al primo semestre di riferimento corredata dal parere del Collegio Sindacale e di quello dell'organo deputato al controllo contabile e patrimoniale, contenente il conto economico consuntivo redatto ai sensi dell'art. 2423 ter c.c. e una relazione dell'organo amministrativo sul generale andamento della gestione, sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.

Entro i 15 giorni successivi al termine di cui al precedente comma, l'organo amministrativo della Società illustra al Socio i contenuti della relazione relativa al trimestre di riferimento. Relativamente al quarto trimestre la relazione dovrà essere illustrata entro e non oltre il mese di febbraio unitamente ad una bozza del progetto di bilancio consuntivo.

- 3. I contenuti e gli schemi delle relazioni periodiche, la tempistica e le modalità di trasmissione anche telematica (attraverso il SI.MO.P. o altri sistemi di rilevazione al tempo esistenti) sono definiti dall'Amministrazione Capitolina.
- 4. Le Società controllate, devono fornire trimestralmente, ovvero ogni qualvolta si rendesse necessario, una specifica relazione sull'andamento dei servizi gestiti.

### Art. 19 – Altri obblighi informativi

*(...)* 

- 2. Le Società devono altresì:
  - comunicare la data, il luogo e l'ordine del giorno relativi alla convocazione dell'organo amministrativo degli organi societari



- provvedere all'invio preventivo delle informazioni, osservazioni ed eventuali pareri inerenti l'ordine del giorno afferente la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- adottare un adeguato sistema di controllo interno (internal audit) che consenta di monitorare costantemente i rischi aziendali favorendo il flusso delle informazioni verso l'Amministrazione Capitolina;
- relazionare con la massima tempestività in merito a notizie e fatti rilevanti che potrebbero avere ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla Società o sull'Amministrazione, o causare scostamento degli obiettivi gestionali ed economico-finanziari programmati con indicazione degli strumenti di rimozione degli stessi;
- attivare, qualora le Società svolgessero differenti attività, un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio.
- 3. Resta ferma la facoltà, da parte delle competenti Strutture Capitoline di richiedere, in ogni momento, le informazioni e i dati e documenti utili ai fini del monitoraggio.

- tempestivamente e provvedere alla trasmissione del relativo verbale al socio entro e non oltre 7 giorni dallo svolgimento, ai fini della validazione;
- provvedere all'invio preventivo delle informazioni, osservazioni ed eventuali pareri inerenti l'ordine del giorno afferente la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- adottare un adeguato sistema di controllo interno (internai audit) che consenta di monitorare costantemente i rischi aziendali favorendo il flusso delle informazioni verso l'Amministrazione Capitolina;
- relazionare con la massima tempestività in merito a notizie e fatti rilevanti che potrebbero avere ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla Società o sull'Amministrazione Capitolina, o causare scostamento degli obiettivi gestionali ed economico-finanziari programmati con indicazione degli strumenti di rimozione degli stessi;
- attivare, qualora le Società svolgessero differenti attività, un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio servizio.
- 3. Resta ferma la facoltà, da parte delle competenti Strutture Capitoline di richiedere, in ogni momento, le informazioni e i dati e documenti utili ai fini del monitoraggio.

# Art. 19 bis –Obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

- 1. Le Società controllate sono tenute ad ottemperare alle norme sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, nonché alle direttive impartite dall'Amministrazione Capitolina in materia.
- 2. Le Società controllate hanno l'obbligo, ai sensi di legge, di dotarsi di un Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in conformità alle linee guida adottate dall'ANAC, tenuto conto dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione



# Art. 20 – Modifiche del Piano Strategico Operativo

- 1. Qualora le relazioni periodiche evidenzino significativi scostamenti rispetto ai contenuti del piano Strategico Operativo, di cui all'art. 15 del presente regolamento, o contengano segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, gli amministratori delle Società ed i competenti uffici provvedono ad adottare le più opportune azioni correttive, valutando altresì l'opportunità di procedere ad una proposta di revisione del PSO, da attuarsi con le stesse modalità indicate nel medesimo articolo 15.
- 2. L'affidamento alla Società di nuovi o ulteriori servizi e/o attività può comportare la revisione del PSO.

3. Qualora l'affidamento di nuovi o ulteriori servizi richieda anche l'assunzione di personale ulteriore rispetto a quello incluso nel piano assunzionale contenuto nel PSO, la Società predisporrà apposita relazione sulla necessità di provvedere, fornendo ogni utile informazione al riguardo e attestando il rispetto delle limitazioni previste dall'Amministrazione stessa in materia di assunzione del personale.

della Corruzione di Roma Capitale. Le stesse devono, altresì, nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al quale sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche ritenute opportune. Il Responsabile, così nominato, provvederà a dare comunicazione di quanto sopra svolto all'Amministrazione Capitolina con periodicità annuale.

3. L'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza è monitorata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Roma Capitale, che vi provvede con le modalità previste nel Regolamento di attuazione.

# Art. 20 – Modifiche del Piano Strategico Operativo

1. Qualora le relazioni periodiche evidenzino significativi scostamenti rispetto ai contenuti del piano Strategico Operativo, di cui all'art. 15 del presente regolamento, o contengano segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, gli amministratori delle Società ed i competenti uffici provvedono ad adottare le più opportune azioni correttivo, valutando altresì l'opportunità di fornire una proposta di revisione del PSO, da approvare con le stesse modalità indicate nel medesimo articolo 15.

La variazione del perimetro operativo della Società o del quadro normativo di riferimento, che abbia impatto sull'erogazione del servizio può comportare la revisione del PSO.

2. L'affidamento alla Società di nuovi o ulteriori servizi e/o attività può comportare la revisione del PSO.

Qualora la variazione del perimetro dei servizi richieda anche l'assunzione di personale ulteriore rispetto a quello incluso nel piano assunzionale contenuto nel PSO approvato, la Società predisporrà apposita relazione sulla necessità di provvedere, fornendo ogni utile informazione al riguardo e attestando il rispetto delle limitazioni previste dall'Amministrazione stessa in materia di assunzioni di personale: la conseguente revisione del PSO costituirà atto



#### Sezione IV - Controllo successivo

# Art. 21 - Il Controllo successivo

1. Il controllo successivo si attua sui documenti consuntivi della gestione, attraverso la riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Roma Capitale e le Società e gli organismi partecipati interessati, l'approvazione dei bilanci d'esercizio ed il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quantità e la qualità dei servizi erogati.

#### Art. 22 - Riconciliazione crediti e debiti

1. Roma Capitale mediante apposite note di richiesta procede alla costante verifica dei reciproci rapporti creditori e debitori con le Società soggette a controllo analogo e laddove compatibile con gli altri organismi partecipati, sulla base delle competenze assegnate ai vari Uffici coinvolti nel processo di riconciliazione. Le strutture capitoline che devono monitorare costantemente le proprie posizioni creditorie e debitorie nei confronti delle Società soggette a controllo analogo e degli altri organismi partecipati, segnalano tempestivamente ai competenti uffici della Ragioneria Generale situazioni di particolare criticità che possano influenzare negativamente gli equilibri economico-finanziari di Roma Capitale.

(...)

3. Roma Capitale, attraverso le proprie strutture, provvede, in caso di discordanze, a formulare tempestive apposite direttive agli

#### preliminare alle assunzioni.

3. Qualora l'affidamento di nuovi o ulteriori servizi richieda anche l'assunzione di personale ulteriore rispetto a quello incluso nel piano assunzionale contenuto nel PSO, la Società predisporrà apposita relazione sulla necessità di provvedere, fornendo ogni utile informazione al riguardo e attestando il rispetto delle limitazioni previste dall'Amministrazione stessa in materia di assunzione del personale.

Qualora le relazioni periodiche evidenzino scostamenti rispetto ai contenuti del Piano Strategico Operativo, di cui agli artt. 12 e ss. del presente regolamento, o contengano segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, l'organo amministrativo delle Società ed i competenti uffici provvedono ad adottare le più opportune azioni correttive, valutando altresì l'opportunità di procedere alla revisione del PSO, da approvare con le stesse modalità di cui all'art. 15, c. 3.

#### Sezione IV - Controllo successivo

#### Art. 21 - Il Controllo successivo

1. Il controllo successivo si attua sui documenti consuntivi della gestione, attraverso la sull'analisi delle operazioni di riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Roma Capitale e le Società e gli organismi partecipati interessati, l'approvazione dei bilanci sul bilancio d esercizio ed il monitoraggio dello sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati e della, sulla quantità e la qualità dei servizi erogati.

#### Art. 22 - Riconciliazione crediti e debiti

1. Roma Capitale mediante apposite note di richiesta procede Le strutture capitoline procedono alla costante verifica dei reciproci rapporti creditori e debitori con le Società soggette a controllo analogo e laddove compatibile con e gli altri organismi partecipati, sulla base delle competenze assegnate ai vari Uffici coinvolti nel



organi di Amministrazione delle Società per i necessari adeguamenti contabili entro il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello monitorato.

4. Gli esiti delle attività di riconciliazione devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa dei bilanci di esercizio degli organismi partecipati.

## Art. 23 - Approvazione dei bilanci

- 1. Per le partecipazioni dell'Amministrazione Capitolina i diritti del Socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato.
- 2. L'Organo amministrativo della Società approva la proposta di bilancio di esercizio e dei relativi allegati e li trasmette all'Amministrazione Capitolina per la relativa istruttoria, finalizzata ad accertare, tra l'altro:
  - i pareri favorevoli degli organi di controllo delle Società e del revisore legale;
  - la coerenza delle poste di bilancio con gli esiti della riconciliazione dei crediti e dei debiti reciproci;
  - il rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione Capitolina;
- 3. Con riferimento al secondo punto del precedente comma, l'approvazione del bilancio da parte dell'Amministrazione Capitolina non costituisce riconoscimento dei Crediti ivi esposti rispetto ai quali dovrà essere dato atto, nel provvedimento di approvazione, delle procedure di riconciliazione in corso.

Art. 24 – Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della processo di riconciliazione. Le strutture capitoline che devono monitorare costantemente le proprie posizioni creditorie e debitorie nei confronti delle Società soggette a controllo analogo e degli altri organismi partecipati, segnalano tempestivamente ai competenti uffici della Ragioneria Generale situazioni di particolare criticità che possano influenzare negativamente gli equilibri economico finanziari di Roma Capitale.

(...)

- 3. Roma Capitale, attraverso le proprie strutture, provvede, in caso di discordanze, a formulare tempestive apposite direttive agli organi di Amministrazione delle Società per i necessari adeguamenti contabili entro il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello monitorato.
- 4. Gli esiti delle attività di riconciliazione devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa dei bilanci di esercizio degli organismi partecipati.

#### Art. 23 - Approvazione dei Bilancio d'esercizio

- 1. Per le partecipazioni dell'Amministrazione Capitolina i diritti del Socio sono esercitati dal Sindaco e da un suo delegato.
  - 2.1. L'Organo amministrativo della Società approva la proposta il progetto di bilancio di esercizio e dei relativi allegati e relazioni e li trasmette all'Amministrazione Capitolina per la relativa istruttoria, finalizzata ad esaminare, tra l'altro:
    - i pareri degli organi di controllo delle Società e del revisore legale;
    - la coerenza delle poste in bilancio con gli esiti della riconciliazione dei crediti e dei debiti;
    - il rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione Capitolina;
    - ogni altro elemento utile ai fini di una corretta e completa valutazione del progetto di bilancio approvato dall'organo preposto.



### quantità e la qualità dei servizi erogati

(...)

Sezione V – Nomine dei Consiglieri di Amministrazione e dei membri degli Organi di controllo

#### Art. 25 - Ambito

1. La presente sezione disciplina, ai sensi della lettera m) dell'art. 42 TUEL, gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti di Roma Capitale presso Società, Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché per i componenti degli Organi di Controllo (Collegi Sindacali od Organi equivalenti).

- 32. Con riferimento al secondo punto del precedente comma, L'approvazione del bilancio da parte dell'Amministrazione Capitolina non costituisce riconoscimento dei crediti ivi esposti rispetto ai quali dovrà essere dato atto, nel provvedimento di approvazione, delle procedure di riconciliazione in corso.
- 3. In seno all'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, i diritti del Socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo Delegato.

Art. 24 – Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quantità e la qualità dei servizi erogati

(...)

Sezione V – Nomine dei Consiglieri di Amministrazione e dei membri degli Organi di controllo negli Organi di Amministrazione e Controllo

## Art. 25 - Ambito

- 1. La presente sezione disciplina, ai sensi della lettera m) dell'art. 42 TUEL c. 2., gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti di Roma Capitale presso Società, Enti, Aziende ed Istituzioni (di seguito in questa Sezione Organismi), nonché per i componenti degli Organi di Controllo (Collegi Sindacali od Organi equivalenti).
- 2. I presenti indirizzi, fermo restando i requisiti per l'assunzione della carica previsti dal complessivo quadro normativo e regolamentare non trovano applicazione:
  - ove si tratti di nominare o designare i propri rappresentanti presso Società quotate in borsa;
  - ove si tratti di nominare o designare persona già espressamente individuata da disposizioni di legge, statuto, regolamento, convenzione;
  - ove si tratti di nominare o designare componenti in seno a comitati, gruppi di



## Art. 26 – Forme di pubblicità e trasparenza

*(...)* 

## Art. 27 - Requisiti soggettivi

- 1. Fermi restando gli specifici requisiti eventualmente indicati nell'avviso pubblico, per la presentazione delle candidature dei rappresentanti di Roma Capitale e dei componenti degli organi di controllo (Collegi Sindacali o organi equivalenti) presso società, enti, aziende e istituzioni, gli stessi devono:
  - possedere i requisiti per la elezione a Consigliere dell'Assemblea Capitolina e non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per la medesima carica;
  - possedere una comprovata competenza derivante da attività di studio e/o professionali compiute, e/o da specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private in relazione all'incarico da ricoprire.

(...)

lavoro, commissioni o simili operanti all'interno degli Organismi partecipati da Roma Capitale.

## Art. 25 bis - Prerogative del Sindaco

- 1. Ai sensi dell'art. 50, c. 8 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il Sindaco provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso gli Organismi partecipati di cui al precedente art. 25.
- 2. Al Sindaco è riservata la possibilità di individuare ulteriori profili rispetto alle manifestazioni di interesse pervenute a seguito di avviso pubblico di cui al successivo art. 26, fermo rimanendo quanto stabilito dall'art. 24, c. 4, lett. f) dello Statuto di Roma Capitale.

## Art. 26 – Forme di pubblicità e trasparenza

(...)

3. Le manifestazioni di interesse pervenute a seguito di ciasun avviso pubblico potranno costituire la base informativa a cui il Sindaco potrà ricorrere per le esigenze connesse alle nomine e designazioni che si manifesteranno nel corso del proprio mandato amministrativo.

## Art. 27 - Requisiti soggettivi

- Fermi restando specifici requisiti gli eventualmente indicati nell'avviso pubblico, per la presentazione delle candidature dei di cui al precedente art. 26, i rappresentanti di Roma Capitale e dei componenti degli organi di controllo (Collegi Sindacali o organi equivalenti) presso società, enti, aziende e istituzioni, i propri stessi Organismi partecipati devono essere possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare:
  - possedere i requisiti per la elezione a Consigliere dell'Assemblea Capitolina e non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per la medesima carica;



- 2. Il requisito della competenza deve essere documentato da un dettagliato curriculum vitae.
- 3. I componenti dell'organo di controllo devono avere i requisiti previsti dal Codice Civile.

- non trovarsi in alcuna condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi di legge;
- possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle normative vigenti;
- possedere una comprovata competenza derivante da attività di studio e/o professionali compiute, e/o da specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private in relazione all'incarico da ricoprire;
- non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'Organismo cui l'incarico si riferisce;
- non avere rapporti economici o professionali di dipendenza, di partecipazione o collaborazione contrattuale con l'Organismo nel quale sono chiamati a rappresentare l'Amministrazione Capitolina;
- non essere componente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività dell'Organismo nel quale sono chiamati a rappresentare l'Amministrazione Capitolina;
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- non essere coniuge, parente e affini entro il terzo grado, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Capitolini.
- 2. Il requisito della competenza deve essere documentato da un dettagliato curriculum vitae
- 3. 2. I componenti dell'organo di controllo devono avere i requisiti previsti dalla Codice Civile normativa vigente.



## Art. 28 - Incompatibilità ed inconferibilità

**(...)** 

2. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dalla norma, successive alla nomina, comporta l'automatica decadenza dall'incarico.

#### Art. 29 - Divieto di cumulo di incarichi

1. È vietata l'assunzione, nel medesimo arco temporale, di incarichi relativi ad attività di gestione e di controllo, in più di un Organismo partecipato da Roma Capitale.

#### Art. 27 bis - Istruttoria delle domande

- 1. Le manifestazioni d'interesse pervenute a seguito di ciascun Avviso Pubblico, per il tramite dei competenti uffici del Gabinetto del Sindaco, vengono sottoposte all'attenzione del Sindaco.
- 2. Il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso gli Organismi partecipati, sentita/e la/le competente/i Commissione/i Capitolina/e, ai sensi dell'art. 24, c. 4 lett f) dello Statuto di Roma Capitale, che si esprime entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dei curricula degli interessati.
- 3. Trascorsi i termini di cui al comma 3 del soprarichiamato art. 24, dello Statuto di Roma Capitale, il Sindaco procede, con proprio atto, alla nomina o alla designazione.

## Art. 28 - Incompatibilità ed inconferibilità

(...)

- 2. I rappresentanti, nominati o designati, devono osservare le norme in materia di trasparenza e anticorruzione, dichiarando all'atto di nomina, l'inesistenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Amministrazione Capitolina.
- 2-II verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dalla norma, successive alla nomina, comporta l'automatica decadenza dall'incarico.

#### Art. 29 - Divieto di cumulo di incarichi

1. È vietata l'assunzione, nel medesimo arco temporale, di incarichi relativi ad attività di gestione e di controlle, di rappresentante dell'Amministrazione Capitolina, in più di un Organismo partecipato da Roma Capitale, salvo i casi di nomina in Organismi caratterizzati da



## Art. 30 - Rispetto dell'equilibrio di genere

- 1. Nelle nomine o nelle designazioni dei rappresentanti delle società a controllo pubblico, Roma Capitale garantisce rispetto del principio dell'equilibrio di genere, ai sensi di legge.
- L'equilibrio è computato sul numero complessivodelle designazioni o nomine effettuate ogni anno.

#### Art. 31 - Durata dell'incarico

1. I rappresentanti nominati o designati nella precedente consiliatura sono soggetti a conferma da parte del nuovo Sindaco che dovrà esprimersi entro sei mesi dalla sua nomina.

#### Art. 32 - Revoca

(...)

3. Restano salve le ulteriori ipotesi di revoca previste negli statuti delle singole Società controllate.

(...)

### Art. 33 - Decadenza

(...)

# Art. 34 – Obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione

- 1. I rappresentanti, nominati o designati, devono osservare le norme in materia di trasparenza e anticorruzione, dichiarando, all'atto della nomina, l'inesistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti e dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'Amministrazione Capitolina.
- 2. Le Società controllate devono ottemperare

- connessione funzionale, purché in assenza di vincoli statutari e in assenza dell'esercizio di deleghe gestionali.
- 2. È ammessa l'assunzione di più incarichi, in numero non superiore a due, in Organi di controllo.
- In caso di cumulo di incarichi, comunque non superiori a due, l'importo complessivo degli emolumenti non potrà superare i limiti di legge.
- 4. Salvo diverse disposizioni statutarie dei singoli Organismi partecipati di Roma Capitale, non è immediatamente rieleggibile chi ha ricoperto per due mandati consecutivi, l'incarico nel medesimo Organismo partecipato.

# Art. 30 - Rispetto dell'equilibrio di genere

- 1. Nelle nomine o nelle designazioni dei rappresentanti delle società a controllo pubblico, Roma Capitale garantisce il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, ai sensi di legge.
- 2. L'equilibrio è computato sul numero complessivodelle designazioni o nomine effettuate ogni anno.

#### Art. 31 - Durata dell'incarico

1. I rappresentanti nominati o designati nella precedente consiliatura sono soggetti a conferma da parte del nuovo Sindaco che dovrà esprimersi entro sei mesi dalla sua nomina.

#### Art. 31 - Revoca

(...)

 Restano salve le ulteriori ipotesi di revoca previste negli statuti singole Società controllate dei singoli Organismi partecipati.



alle norme sulla trasparenza amministrativa e in materia di—anticorruzione, e alle direttive impartite dall'Amministrazione Capitolina in materia.

3. Le società controllate devono, ai sensi di legge, dotarsi di un proprio Piano anticorruzione in aderenza alle linee guida adottate dall'ANAC. Le stesse devono altresì nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche ritenute più opportune.

## Sezione VI - Disposizioni finali

#### Art. 35 - Segnalazioni di criticità

(...)

3. La/e Struttura/e deputata/e al controllo analogo, annualmente entro il 31 marzo fornisce/ono alla Giunta Capitolina, per il tramite dell'Assessore di riferimento, una rendicontazione delle attività di controllo esercitate durante l'anno precedente.

#### Art. 36 - Sistemi di controllo interno

- 1. Le Società controllate adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative atte a definire adeguati sistemi:
  - di gestione dei rischi aziendali (Risk Management)
  - di controllo interno (Internal Audit);
  - di prevenzione dei reati;
  - di prevenzione della corruzione;
  - di trasparenza e di pubblicità.
- 2. Le competenti Strutture dell'Amministrazione vigilano sull'adeguatezza delle misure adottate e sul loro funzionamento.

(...)

#### Art. 32 - Decadenza

(...)

# Art. 34 - Obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione

- 1. I rappresentanti, nominati o designati, devono osservare le norme in materia di trasparenza e anticorruzione, dichiarando, all'atto della nomina, l'inesistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti e dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'Amministrazione Capitolina.
- 2. Le Società controllate devono ottemperare alle norme sulla trasparenza amministrativa e in materia di anticorruzione, e alle direttive impartite dall'Amministrazione Capitolina in materia.
- 3. Le società controllate devono, ai sensi di legge, dotarsi di un proprio Piano anticorruzione in aderenza alle linee guida adottate dall'ANAC. Le stesse devono altresì nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche ritenute più opportune

# Sezione VI - Disposizioni finali

### Art. 33 - Segnalazioni di criticità

(...)

3. La/e Struttura/e deputata/e al controllo analogo, annualmente entro il 31 marzo 30 giugno fornisce/ono alla Giunta Capitolina, per il tramite dell'Assessore di riferimento, una rendicontazione delle attività di controllo esercitate durante l'anno precedente.



### Art. 34 - Sistemi di controllo interno

- 1. Le Società controllate adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative atte a definire adeguati sistemi:
  - di gestione dei rischi aziendali (Risk Management) ivi compresi specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, c. 2, del D. Lgs. n. 175/2016):
  - di controllo interno (Internal Audit);
  - di prevenzione dei reati;
  - di prevenzione della corruzione;
  - di trasparenza e di pubblicità.
- 2. Le competenti Strutture dell'Amministrazione Capitolina vigilano sull'adeguatezza delle misure adottate e sul loro funzionamento.

## Art. 37 - Potere sanzionatorio

(...)

## Art. 35 Sistemi informativi e servizi digitali

- 1. Roma Capitale e le Società partecipate nonché gli Organismi partecipati diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.), provvederanno a pianificare ed implementare lo sviluppo dei propri sistemi informativi e servizi digitali, anche mediante infrastrutture e servizi digitali già esistenti, in maniera coordinata al fine di agevolare lo scambio dei dati e permettere lo sviluppo integrato dei servizi *smart* a beneficio del cittadino e delle imprese, nonché per garantire la condivisione di standard tecnologici uniformi.
- 2. Le modalità e regole di utilizzo di tali asset digitali dovranno essere previsti in un apposito articolo di ciascun contratto di servizio.

## Art. 36 - Potere sanzionatorio

(...)

#### Art. 37 Abrogazioni

 A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 310 del 22 dicembre 1997 ed



ogni altra disposizione in contrasto con la presente deliberazione.

le variazioni comporteranno il conseguente riallineamento e variazione con quanto previsto nel collegato "Regolamento di organizzazione per l'esercizio del controllo analogo" di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 51 del 19 marzo 2019 citata;

Atteso che in data 21/2 | 2011 | per il Direttore del Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale, il Direttore facente funzioni ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore facente funzioni

F.to: "S. Cervi";

Preso atto che in data 22/2/2000 per il Direttore del Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale, il Direttore facente funzioni ha attestato – ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore facente funzioni

F.to: "S. Cervi";

In data 2/2/201 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

√।*∪€* Ⅱ•Ragioniere Generale H. COLSELV F.to: A. Guiducci";

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, c. 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## Rilevato che

Amministrativo, il Segretar	anto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento del Decentramento io Generale ha trasmesso ai Municipi il Regolamento sull'esercizio del controllo con nota prot. n del;
ai sensi dell'art giorni per l'espress	_ del Regolamento del Decentramento Amministrativo, sono stati dati ai Municipi ione del citato parere;
sono pervenuti i segue	nti pareri, come da documentazioni in atti
Municipio Roma I:	Parere
Municipio Roma II:	Parere
Municipio Roma III	Parere

Atteso che in data 26 febbraio 2021 il Vice Capo di Gabinetto Vicario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Parere .....

Municipio Roma IV:



Municipio Roma V:	Parere
Municipio Roma VI:	Parere
Municipio Roma VII:	Parere
Municipio Roma VIII:	Parere
Municipio Roma IX:	Parere
Municipio Roma X:	Parere
Municipio Roma XI:	Parere
Municipio Roma XII:	Parere
Municipio Roma XIII:	Parere
Municipio Roma XIV:	Parere
Municipio Roma XV:	Parere

#### L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

tutto ciò premesso e considerato

#### Delibera

- di approvare le integrazioni e modifiche al Regolamento sull'esercizio del controllo analogo approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018, come rappresentato nel prospetto riportato nella presente deliberazione;
- 2) di approvare il nuovo Regolamento sull'esercizio del controllo analogo di cui allegato all'allegato "A" alla presente deliberazione parte, integrante e sostanziale della stessa;
- 3) di dar mandato alla Giunta Capitolina affinché con successivo provvedimento vengano effettuate le variazioni delle modalità di organizzazione per l'esercizio del controllo analogo;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Regolamento sull'esercizio del controllo analogo



# Sommario

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto - ambito di applicazione	4
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 – Modalità organizzative del controllo analogo – Strutture preposte	4
TITOLO II – CONTROLLO ANALOGO	5
Sezione I – Funzioni, modalità e poteri del controllo analogo	5
Art. 4 – Funzioni di direzione e indirizzo	5
Art. 5 – Funzioni di supervisione e controllo	5
Art. 6 – Tipologie e poteri di controllo	6
Art. 7 – Modalità di espletamento dei controlli	7
Sezione II – Controllo preventivo	7
Art. 8 – Il Controllo preventivo	7
Art. 9 – Documento Unico di Programmazione	7
Art. 10 – Bilancio di previsione finanziario	8
Art. 11 – Direttive delle strutture preposte al controllo analogo	8
Art. 12 – Documenti di programmazione aziendale	8
Art. 13 – Piano Industriale Pluriennale	9
Art. 14 Piano Gestionale Annuale	9
Art. 15 – Approvazione del Piano Strategico Operativo	9
Art. 16 – Contratti di servizio	10
Sezione III – Controllo concomitante	10
Art. 17 – Il controllo concomitante e obblighi informativi	10
Art. 18 – Relazioni periodiche sull'andamento della Società	11
Art. 19 – Altri obblighi informativi	11
Art. 19 bis – Obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza	12
Art. 20 – Modifiche del Piano Strategico Operativo	12
Sezione IV – Controllo successivo	13
Art. 21 – Il Controllo successivo	13
Art. 22 – Riconciliazione crediti e debiti	13



Art. 23 – Bilancio d'esercizio	13
Art. 24 – Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quant dei servizi erogati	•
Sezione V – Nomine dei Consiglieri di Amministrazione e dei membri degli Organi di control	
Organi di Amministrazione e Controllo	14
Art. 25 – Ambito	14
Art. 25 bis – Prerogative del Sindaco	14
Art. 26 – Forme di pubblicità e trasparenza	15
Art. 27 – Requisiti soggettivi	15
Art. 27 bis – Istruttoria delle domande	16
Art. 28 - Incompatibilità ed inconferibilità	16
Art. 29 – Divieto di cumulo di incarichi	16
Art. 30 – Rispetto dell'equilibrio di genere	16
Art. 31 – Revoca	17
Art. 32 – Decadenza	17
Sezione VI – Disposizioni finali	17
Art. 33 – Segnalazioni di criticità	17
Art. 34 – Sistemi di controllo interno	17
Art. 35 Sistemi informativi e servizi digitali	18
Art. 36 – Potere sanzionatorio	18
t.37 Abrogazioni	18



## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

# Art. 1 - Oggetto - ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento, in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione, indirizzo, supervisione e controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) da parte di Roma Capitale sulle Società in house che gestiscono i servizi pubblici locali e strumentali, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate.
- 2. Fatta salva ogni diversa forma di controllo e monitoraggio prevista dalla normativa vigente, le disposizioni del presente Regolamento, in attuazione dei poteri regolamentari e di indirizzo nonché di controllo, ispettivi e sanzionatori, perseguono la finalità di assicurare efficacia, efficienza ed economicità delle attività svolte dalle Società sottoposte a controllo nonché verificare la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Capitolina.
- 3. Per le Società partecipate sulle quali Roma Capitale non esercita il controllo analogo nonché per gli organismi partecipati diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.), le presenti disposizioni costituiscono principio di riferimento in quanto compatibili. In caso di compartecipazioni, i provvedimenti esecutivi derivanti dall'applicazione del presente Regolamento formano oggetto di approvazione nei rispettivi organi societari.
- 4. Nelle Società controllate indirettamente, le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate per il tramite e sotto la responsabilità delle Società direttamente controllanti.

#### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per le definizioni si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 3 – Modalità organizzative del controllo analogo – Strutture preposte

- 1. Il controllo analogo è esercitato in modo integrato dalle strutture individuate nel Regolamento che disciplina le modalità organizzative dell'esercizio delle funzioni di controllo.
- 2. L'esercizio coordinato e congiunto delle competenze inerenti il controllo analogo da parte delle Strutture di cui al comma 1 è delineato con atto di Giunta Capitolina.



## TITOLO II - CONTROLLO ANALOGO

## Sezione I – Funzioni, modalità e poteri del controllo analogo

#### Art. 4 – Funzioni di direzione e indirizzo

- 1. La funzione di direzione ed indirizzo consiste nella definizione delle norme di funzionamento delle Società, delle strategie complessive e nell'assegnazione di obiettivi di breve e medio periodo che le Società devono realizzare nell'esercizio della propria attività.
- Tale funzione è esercitata mediante i seguenti strumenti:
  - la predisposizione dello statuto societario e sue modifiche;
  - l'emanazione di linee guida ai fini dell'adozione di Codici di Corporate Governance e per l'adozione di contratti di servizio;
  - l'affidamento dei servizi e la definizione dei principi per la disciplina dei rapporti coi soggetti affidatari;
  - la predisposizione, all'interno dei propri documenti di programmazione, tra cui il Documento Unico di Programmazione, di apposite sezioni dedicate alle Società soggette a controllo analogo e laddove compatibile agli altri organismi partecipati, in cui sono definite le relative scelte strategiche e gli obiettivi strategici ed operativi;
  - l'emanazione di direttive, secondo quanto meglio esplicitato nel successivo art. 11, schemi e regolamenti;
  - l'approvazione del Piano Strategico Operativo (PSO);
  - ogni ulteriore atto si rendesse necessario per lo svolgimento delle funzioni di controllo.

## Art. 5 – Funzioni di supervisione e controllo

- 1. Le funzioni di supervisione e controllo consistono nella verifica dell'adozione da parte delle Società degli indirizzi forniti e delle relative modalità di attuazione.
- 2. Le funzioni di monitoraggio sono svolte mediante un sistema di monitoraggio periodico delle Società che consenta di rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento agli squilibri economico finanziari che ne potrebbero derivare per il bilancio di Roma Capitale.
- 3. Per l'esercizio di tali funzioni, Roma Capitale ha adottato un apposito flusso informativo finalizzato a rilevare e monitorare i dati relativi:
  - ai rapporti finanziari tra Roma Capitale e ente partecipato;
  - alla situazione contabile, gestionale, organizzativa della Società;
  - ai contratti di servizio;
  - alla qualità dei servizi;
  - al rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
  - ad ogni altro elemento/strumento che si renda necessario per lo svolgimento del controllo analogo.



# Art. 6 - Tipologie e poteri di controllo

- 1. Il controllo analogo si articola nelle seguenti tipologie di controllo:
  - controllo societario: consistente nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi e nella verifica del loro perseguimento, nonché nella verifica del rispetto degli atti interni e relativa adozione;
  - controllo economico-finanziario: consistente nella verifica che la gestione economico-finanziaria si svolga in coerenza coi documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente proprietario e secondo efficienza;
  - controllo di efficacia: consistente nella verifica che la Società eroghi un servizio rispondente ai bisogni e alle aspettative della collettività (se servizio pubblico) e di Roma Capitale (se servizio strumentale) sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
  - controllo della gestione: consistente nella verifica dell'adozione e attuazione del Piano di Gestione annuale (PGA).
- 2. Il controllo analogo si esplica mediante l'esercizio di:
  - poteri di indirizzo;
  - poteri ispettivi;
  - poteri di richiesta di rapporti, dati ed informazioni.
- 3. I poteri di indirizzo comportano l'emanazione di specifiche direttive del Socio che le Società dovranno osservare, come negli esempi, ancorché non esaustivi, di seguito indicati:
  - politiche di gestione e contenimento dei costi in materia di personale;
  - appalti;
  - acquisti e alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami di azienda;
  - rappresentazione omogenea dei dati di bilancio nell'ambito del Gruppo (Bilancio Consolidato);
  - indirizzi in merito alla qualità e quantità del servizio reso.
- 4. I poteri ispettivi si estrinsecano da parte dell'Amministrazione Capitolina, di cui al Regolamento per l'esercizio del controllo analogo, nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo direttamente presso la sede e/o presso i luoghi in cui si erogano i servizi affidati, l'acquisizione e la verifica di dati, elementi, operazioni, modalità tecnico pratiche o gestionali inerenti le attività di produzione ed erogazione dei servizi medesimi.
- 5. Le attività di cui al comma 4 del presente articolo possono essere svolte anche con la partecipazione di uno o più rappresentanti degli organi societari. Le Società soggette a controllo sono tenute ad agevolare le attività che Roma Capitale riterrà opportune a garantire il corretto



accesso alle informazioni finalizzati all'esercizio del controllo e all'espletamento delle funzioni di socio.

6. I poteri di richiesta di dati, rapporti e informazioni sono necessari all'esercizio del controllo analogo nonché all'espletamento della funzione del Socio.

## Art. 7 - Modalità di espletamento dei controlli

- 1. I controlli da parte delle competenti strutture di Roma Capitale sulle Società sono svolti in via:
  - preventiva: consistente nella verifica preventiva della coerenza degli atti e degli strumenti di programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi, ai programmi e alle direttive di Roma Capitale;
  - concomitante: consistente nel monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati della gestione, della qualità e quantità dei servizi erogati e delle prestazioni contrattuali, degli equilibri economico – finanziari, dell'osservanza dei vincoli di legge e della verifica sul tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale;
  - successiva: consistente nella riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società con l'Amministrazione Capitolina, nell'analisi dei bilanci e della documentazione a corredo nonché delle relazioni dell'organo di controllo societario e del revisore legale, finalizzate all'approvazione dei bilanci stessi, nell'esame degli scostamenti dagli obiettivi programmati e nella definizione dei relativi correttivi da adottare, nel monitoraggio della quantità e della qualità dei servizi erogati, nella redazione del bilancio consolidato.

## Sezione II – Controllo preventivo

## Art. 8 - Il Controllo preventivo

- 1. Il controllo preventivo si sostanzia nell'esame della coerenza dei documenti della programmazione aziendale e della pianificazione dei servizi affidati con i documenti programmatori di Roma Capitale, ovvero in particolare a:
  - Documento Unico di Programmazione (DUP);
  - bilancio di previsione finanziario;
  - ogni altro provvedimento di indirizzo e programmazione approvato dall'Amministrazione Capitolina.

## Art. 9 - Documento Unico di Programmazione



1. Il Documento Unico di Programmazione, per le finalità di cui al precedente articolo, reca in un'apposita sezione, le disposizioni di indirizzo in ordine alle scelte strategiche e di razionalizzazione e agli indirizzi e obiettivi da assegnare a ciascuna Società, ivi comprese le indicazioni inerenti il contenimento dei costi di funzionamento ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

## Art. 10 - Bilancio di previsione finanziario

- 1. L'Amministrazione Capitolina in un'apposita sezione della nota integrativa del proprio bilancio, fornisce ogni informazione utile ad assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei contenuti riguardanti le Società.
- 2. Nella medesima sezione sono illustrate, tra l'altro, le modalità con le quali vengono determinati:
  - i singoli stanziamenti di bilancio per ciascuna Società soggetta a controllo;
  - i fondi rischi collegati alle previsioni gestionali di ciascuna Società;
  - il fondo vincolato a copertura delle perdite degli enti partecipati.

#### Art. 11 – Direttive delle strutture preposte al controllo analogo

- 1. Nell'esercizio delle funzioni di direzione e indirizzo, le strutture dell'Amministrazione Capitolina, possono emanare specifiche direttive di indirizzo e controllo alle Società.
- 2. Le direttive impartite sono finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi volti ad armonizzare le attività delle società verso l'Amministrazione Capitolina quali ad esempio:
  - l'uniformità delle modalità di acquisizione dei beni e servizi;
  - la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi erogati;
  - l'adeguatezza dei flussi informativi;
  - l'osservanza di vincoli economici e finanziari derivanti dalla legge e dai regolamenti vigenti;
  - la correzione di eventuali squilibri economici e finanziari;
  - il rispetto dei vincoli di legge e regolamentari in materia di assunzioni del personale e incarichi professionali e di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
  - il rispetto dei vincoli di legge e regolamentari in materia di trasparenza e anticorruzione;
  - la rappresentazione omogenea dei dati di bilancio nell'ambito di gruppo.



# Art. 12 - Documenti di programmazione aziendale

- 1. Entro il mese di settembre di ogni anno, il/i competente/i ufficio/i dell'Amministrazione Capitolina emana/no le Linee guida per la redazione dei documenti di programmazione aziendale.
- 2. Entro lo stesso termine, per ogni Società, il/i competente/i ufficio/i dell'Amministrazione Capitolina, acquisiti gli indirizzi degli Assessorati di riferimento indica/no gli indirizzi strategici secondo parametri qualitativi e quantitativi e le linee per la determinazione degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché comunica/no gli stanziamenti che saranno inseriti nello schema di bilancio.
- 3. Sulla base delle indicazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, le Società predispongono una proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) che individua le attività operative programmate sottese al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- 4. Il Piano Strategico Operativo è composto da:
  - un Piano Gestionale Annuale (PGA);
  - Un Piano Industriale Pluriennale (PIP).

#### Art. 13 - Piano Industriale Pluriennale

1. Il Piano Industriale Pluriennale (PIP), di cui il Piano di Gestione Annuale (PGA) esplicita il primo esercizio di previsione, ha durata triennale e illustra il piano degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività, nonché tutte le azioni che si intendono adottare per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

### Art. 14 Piano Gestionale Annuale

- 1. Il Piano Gestionale Annuale (PGA) illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti:
  - il bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
  - il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano Industriale Pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
  - il programma dei fabbisogni di beni e servizi da acquisire tramite appalti;
  - le politiche di gestione e remunerazione del personale;
  - le linee di sviluppo dell'attività;
  - le dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Assemblea dei soci, a titolo esemplificativo:
    - gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda;
    - le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
    - la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel piano gestionale annuale;
    - ogni ulteriore dettaglio utile al raggiungimento degli obiettivi.



1

# Art. 15 - Approvazione del Piano Strategico Operativo

- 1. La proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) dovrà pervenire al Socio entro il 15 ottobre di ogni anno, salvo diverso concordato e motivato termine.
- 2. Le competenti strutture verificano la rispondenza della proposta di PSO alle linee guida fornite, la coerenza interna del documento e quella con i documenti di programmazione di Roma Capitale, nonché la sostenibilità economico finanziaria di quanto rappresentato, provvedendo, in caso contrario, a formulare le necessarie osservazioni e/o direttive, entro il termine di 30 giorni, cui le Società devono attenersi, riformulando il nuovo PSO entro 15 giorni.
- 3. La proposta di PSO deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci ed avrà carattere autorizzatorio per il Piano di Gestione Annuale (PGA) e carattere programmatorio per il Piano Industriale Pluriennale (PIP).
- 4. In caso di mancata approvazione del PSO entro fine anno, la parte variabile dell'emolumento del management non potrà essere erogata.

#### Art. 16 - Contratti di servizio

- 1. La disciplina dei rapporti tra Roma Capitale e le Società soggette a controllo analogo e, laddove compatibile, gli altri organismi partecipati, per la produzione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali è di norma regolata da contratti di servizio e/o affidamento, che costituiscono pertanto strumento di pianificazione aziendale.
- 2. I Contratti di servizio devono essere stipulati tenendo conto delle linee guida formulate dall'Amministrazione Capitolina e nel rispetto dei diversi documenti programmatori emanati dalla stessa afferenti l'affidamento di servizi pubblici locali e l'affidamento di servizi strumentali.
- 3. Ai fini del presente Regolamento, costituisce attività di controllo analogo anche la definizione dei contenuti dei Contratti di servizio stipulati per regolare i rapporti negoziali tra l'Amministrazione Capitolina e il soggetto erogatore del servizio, e della Carta dei Servizi che, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto servizi pubblici locali, costituisce parte integrante del contratto di servizio stesso.
- 4. La relazione di congruità economica costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione dello schema di contratto di servizio.

Tale relazione è rilasciata dalle Strutture committenti rispetto all'offerta dei servizi proposta dai soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

La relazione di congruità costituisce principio di riferimento in quanto compatibile, anche con organismi partecipati diversi dalle Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.).



### Sezione III - Controllo concomitante

## Art. 17 – Il controllo concomitante e obblighi informativi

- 1. Il controllo concomitante si sostanzia nel monitoraggio, nel corso dell'esercizio finanziario, della gestione societaria, in ordine alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale e alla realizzazione degli obiettivi assegnati secondo gli standard quali-quantitativi indicati nei documenti di programmazione e pianificazione, nonché all'adempimento dei vincoli di legge e al tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale, in particolar modo quelle che dispongono l'adozione di atti organizzativi o regolamenti interni in materia di assunzioni, di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di affidamento di incarichi e la loro osservanza.
- 2. Ai fini del controllo concomitante, le Società provvedono all'adempimento degli obblighi informativi stabiliti dalla normativa vigente, dagli statuti e dalle direttive di Roma Capitale.
- 3. Gli adempimenti ed i livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, previsti nei contratti di servizio e/o affidamento sono sottoposti al costante controllo e monitoraggio da parte dell'Amministrazione Capitolina, con modalità dalla medesima individuate, e dettagliatamente riportate nel contratto, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti tra le prestazioni eseguite e gli obiettivi prefissati.
- 4. Gli obiettivi di servizio previsti nel contratto devono essere espressi sotto forma di indicatori tecnici ed economici quantificabili, verificabili e confrontabili.

## Art. 18 – Relazioni periodiche sull'andamento della Società

- 1. Entro i 15 giorni successivi al trimestre di riferimento, ogni Società trasmette all'Amministrazione Capitolina la relazione trimestrale sullo stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel PSO, sui dati economici, sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sulla sua evoluzione patrimoniale e finanziaria, sui livelli di indebitamento, sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni e/o consulenze, sulle operazioni di maggior rilievo con particolare evidenza di fatti e/o accadimenti che abbiano, o potrebbero avere, riflessi sull'esecuzione del servizio e/o sul bilancio delle Società, nonché sulla riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Roma Capitale e la Società anche con riferimento al successivo art. 22 del presente regolamento.
- 2. Entro i 15 giorni successivi al termine di cui al precedente comma, l'organo amministrativo della Società illustra al Socio i contenuti della relazione relativa al trimestre di riferimento. Relativamente al quarto trimestre la relazione dovrà essere illustrata entro e non oltre il mese di febbraio unitamente ad una bozza del progetto di bilancio consuntivo.
- 3. I contenuti e gli schemi delle relazioni periodiche, la tempistica e le modalità di trasmissione anche telematica (attraverso il SI.MO.P. o altri sistemi di rilevazione al tempo esistenti) sono definiti dall'Amministrazione Capitolina.



## Art. 19 – Altri obblighi informativi

1. Le Società forniscono tempestivamente le informazioni richieste e le attestazioni previste in ottemperanza alle disposizioni di legge e alle direttive di Roma Capitale.

#### 2. Le Società devono altresì:

- comunicare la data, il luogo e l'ordine del giorno relativi alla convocazione degli organi societari tempestivamente e provvedere alla trasmissione del relativo verbale al socio entro e non oltre 7 giorni dallo svolgimento, ai fini della validazione;
- provvedere all'invio preventivo delle informazioni, osservazioni ed eventuali pareri inerenti l'ordine del giorno afferente la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- adottare un adeguato sistema di controllo interno (internal audit) che consenta di monitorare costantemente i rischi aziendali favorendo il flusso delle informazioni verso l'Amministrazione Capitolina;
- relazionare con la massima tempestività in merito a notizie e fatti rilevanti che potrebbero avere ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla Società o sull'Amministrazione Capitolina, o causare scostamento degli obiettivi gestionali ed economico-finanziari programmati con indicazione degli strumenti di rimozione degli stessi;
- attivare, qualora le Società svolgessero differenti attività, un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di servizio.
- 3. Resta ferma la facoltà, da parte delle competenti Strutture Capitoline di richiedere, in ogni momento, le informazioni e i dati utili ai fini del monitoraggio.

## Art. 19 bis – Obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

- 1. Le Società controllate sono tenute ad ottemperare alle norme sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, nonché alle direttive impartite dall'Amministrazione Capitolina in materia.
- 2. Le Società controllate hanno l'obbligo, ai sensi di legge, di dotarsi di un Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in conformità alle linee guida adottate dall'ANAC, tenuto conto dei contenuti del PTPCT di Roma Capitale. Le stesse devono, altresì, nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al quale sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche ritenute opportune. Il Responsabile, così nominato, provvederà a dare comunicazione di quanto sopra svolto all'Amministrazione Capitolina con periodicità annuale.
- 3. L'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza è monitorata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Roma Capitale, che vi provvede con le modalità previste nel Regolamento di attuazione.



# Art. 20 - Modifiche del Piano Strategico Operativo

- 1. La variazione del perimetro operativo della Società o del quadro normativo di riferimento, che abbia impatto sull'erogazione del servizio, può comportare la revisione del PSO.
- 2. Qualora la variazione del perimetro dei servizi richieda anche l'assunzione di personale ulteriore rispetto a quello incluso nel piano assunzionale contenuto nel PSO approvato, la Società predisporrà apposita relazione sulla necessità di provvedere, fornendo ogni utile informazione al riguardo e attestando il rispetto delle limitazioni previste dall'Amministrazione stessa in materia di assunzioni di personale: la conseguente revisione del PSO costituirà atto preliminare alle assunzioni.
- 3. Qualora le relazioni periodiche evidenzino scostamenti rispetto ai contenuti del Piano Strategico Operativo, di cui agli artt. 12 e ss. del presente regolamento, o contengano segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, l'organo amministrativo della Società ed i competenti uffici provvedono ad adottare le più opportune azioni correttive, valutando altresì l'opportunità di procedere alla revisione del PSO, da approvare con le stesse modalità di cui all'art. 15, c. 3.

### Sezione IV - Controllo successivo

### Art. 21 - Il Controllo successivo

1. Il controllo successivo si attua sui documenti consuntivi della gestione, sull'analisi delle operazioni di riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Roma Capitale e le Società e gli organismi partecipati, sul bilancio d'esercizio e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, sulla quantità e la qualità dei servizi erogati.

# Art. 22 - Riconciliazione crediti e debiti

- 1. Le strutture capitoline procedono alla costante verifica dei reciproci rapporti creditori e debitori con le Società e gli altri organismi partecipati, sulla base delle competenze assegnate ai vari Uffici coinvolti nel processo di riconciliazione.
- 2. Gli esiti dell'attività di riconciliazione sono rappresentati in un'apposita sezione del rendiconto di Roma Capitale dell'anno di riferimento, con le modalità individuate nel Regolamento di Contabilità.
- Roma Capitale, attraverso le proprie strutture, provvede, in caso di discordanze, a formulare tempestive apposite direttive agli organi di Amministrazione delle Società per i necessari adeguamenti contabili.
- 4. Gli esiti delle attività di riconciliazione devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa dei bilanci di esercizio.



#### Art. 23 – Bilancio d'esercizio

- 1. L'Organo amministrativo della Società approva il progetto di bilancio di esercizio e dei relativi allegati e relazioni e li trasmette all'Amministrazione Capitolina per la relativa istruttoria, finalizzata ad esaminare, tra l'altro:
  - i pareri degli organi di controllo delle Società e del revisore legale;
  - la coerenza delle poste in bilancio con gli esiti della riconciliazione dei crediti e dei debiti;
  - il rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione Capitolina;
  - ogni altro elemento utile ai fini di una corretta e completa valutazione del progetto di bilancio approvato dall'organo preposto.
- 2. L'approvazione del bilancio da parte dell'Amministrazione Capitolina non costituisce riconoscimento dei crediti ivi esposti rispetto ai quali dovrà essere dato atto nel provvedimento di approvazione delle procedure di riconciliazione in corso.
- 3. In seno all'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, i diritti del Socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo Delegato.

# Art. 24 – Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quantità e la qualità dei servizi erogati

- 1. Roma Capitale verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione aziendale, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni.
- 2. Con riferimento ai servizi affidati alle Società, il controllo successivo ha ad oggetto il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti nel contratto di servizio/affidamento, il grado di soddisfazione dell'utenza e la misurazione del risultato rispetto ai bisogni e alle aspettative della collettività.

# Sezione V – Nomine dei Consiglieri di Amministrazione e dei membri degli Organi di controllo negli Organi di Amministrazione e Controllo

### Art. 25 - Ambito

- 1. La presente sezione disciplina, ai sensi della lettera m) dell'art. 42 TUEL c. 2., gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti di Roma Capitale presso Società, Enti, Aziende ed Istituzioni (di seguito in questa Sezione Organismi), nonché per i componenti degli Organi di Controllo (Collegi Sindacali od Organi equivalenti).
- 2. I presenti indirizzi, fermo restando i requisiti per l'assunzione della carica previsti dal complessivo quadro normativo e regolamentare, non trovano applicazione:



- ove si tratti di nominare o designare i propri rappresentanti presso Società quotate in borsa;
- ove si tratti di nominare o designare persona già espressamente individuata da disposizioni di legge, statuto, regolamento, convenzione;
- ove si tratti di nominare o designare componenti in seno a comitati, gruppi di lavoro, commissioni o simili operanti all'interno degli Organismi partecipati da Roma Capitale.

## Art. 25 bis - Prerogative del Sindaco

- 1. Ai sensi dell'art. 50, c. 8 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), il Sindaco provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso gli Organismi partecipati di cui al precedente art. 25.
- 2. Al Sindaco è riservata la possibilità di individuare ulteriori profili rispetto alle manifestazioni di interesse pervenute a seguito di avviso pubblico di cui al successivo art. 26, fermo rimanendo quanto stabilito dall'art. 24, c. 4, lett. f) dello Statuto di Roma Capitale.

## Art. 26 - Forme di pubblicità e trasparenza

- 1. Roma Capitale garantisce adeguata pubblicità alle procedure propedeutiche alle nomine di propria competenza.
- 2. A tal fine, per garantire l'insediamento dei nuovi organi, il Sindaco approva l'avviso pubblico dandone massima diffusione con forme e modalità che consentano di fornire ai potenziali candidati piena cognizione in ordine alla tipologia ed alle caratteristiche degli incarichi che intende attribuire.
- 3. Le manifestazioni di interesse pervenute a seguito di ciasun avviso pubblico potranno costituire la base informativa a cui il Sindaco potrà ricorrere per le esigenze connesse alle nomine e designazioni che si manifesteranno nel corso del proprio mandato amministrativo.

## Art. 27 - Requisiti soggettivi

- 1. Fermi restando gli specifici requisiti eventualmente indicati nell'avviso pubblico, di cui al precedente art. 26, i rappresentanti di Roma Capitale presso i propri Organismi partecipati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare:
  - possedere i requisiti per la elezione a Consigliere dell'Assemblea Capitolina e non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per la medesima carica;
  - non trovarsi in alcuna condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi di legge;
  - possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle normative vigenti;
  - possedere una comprovata competenza derivante da attività di studio e/o professionali compiute, e/o da specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private in relazione all'incarico da ricoprire;
  - non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'Organismo cui l'incarico si riferisce;



- non avere rapporti economici o professionali di dipendenza, di partecipazione o collaborazione contrattuale con l'Organismo nel quale sono chiamati a rappresentare l'Amministrazione Capitolina;
- non essere componente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività dell'Organismo nel quale sono chiamati a rappresentare l'Amministrazione Capitolina;
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- non essere coniuge, parente e affini entro il terzo grado, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Capitolini.
- 2. I componenti dell'organo di controllo devono avere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

## Art. 27 bis - Istruttoria delle domande

- 1.Le manifestazioni d'interesse pervenute a seguito di ciascun Avviso Pubblico, per il tramite dei competenti uffici del Gabinetto del Sindaco, vengono sottoposte all'attenzione del Sindaco.
- 2. Il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso gli Organismi partecipati, sentita/e la/le competente/i Commissione/i Capitolina/e, ai sensi dell'art. 24, c. 4 lett f) dello Statuto di Roma Capitale, che si esprime entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dei curricula degli interessati.
- 3. Trascorsi i termini di cui al comma 3 del soprarichiamato art. 24, dello Statuto di Roma Capitale, il Sindaco procede, con proprio atto, alla nomina o alla designazione.

## Art. 28 - Incompatibilità ed inconferibilità

- 1. Prima del conferimento dell'incarico, l'Amministrazione Capitolina effettua tutte le verifiche concernenti l'incompatibilità e l'inconferibilità della carica ai sensi di legge.
- 2. I rappresentanti, nominati o designati, devono osservare le norme in materia di trasparenza e anticorruzione, dichiarando all'atto di nomina, l'inesistenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Amministrazione Capitolina.
- 3. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dalle norme successive alla nomina, comporta l'automatica decadenza dall'incarico.

## Art. 29 - Divieto di cumulo di incarichi

- 1. È vietata l'assunzione, nel medesimo arco temporale, di incarichi di rappresentante dell'Amministrazione Capitolina, in più di un Organismo partecipato da Roma Capitale, salvo i casi di nomina in Organismi caratterizzati da connessione funzionale, purché in assenza di vincoli statutari in assenza dell'esercizio di deleghe gestionali.
- 2. È ammessa l'assunzione di più incarichi, in numero non superiore a due, in Organi di controllo.



- 3. In caso di cumulo di incarichi, comunque non superiori a due, l'importo complessivo degli emolumenti non potrà superare i limiti di legge.
- 4. Salvo diverse disposizioni statutarie dei singoli Organismi partecipati di Roma Capitale, non è immediatamente rieleggibile chi ha ricoperto per due mandati consecutivi, l'incarico nel medesimo Organismo partecipato.

# Art. 30 - Rispetto dell'equilibrio di genere

1. Nelle nomine o nelle designazioni dei rappresentanti delle società a controllo pubblico, Roma Capitale garantisce il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, ai sensi di legge.

### Art. 31 - Revoca

- Il Sindaco procede con proprio atto motivato alla revoca per giusta causa delle nomine o delle designazioni.
- Costituisce, comunque, motivo di revoca il verificarsi di gravi inosservanze agli obblighi di legge, dei regolamenti di Roma Capitale, agli indirizzi e direttive previste dal presente Regolamento, nonché il verificarsi di reiterate assenze ingiustificate alle riunioni dell'organo in cui l'interessato rappresenta Roma Capitale.
- 3. Restano salve le ulteriori ipotesi di revoca previste negli statuti dei singoli Organismi partecipati.
- 4. Del provvedimento di revoca è informata la competente Commissione Capitolina nella prima seduta utile.

#### Art. 32 - Decadenza

1. Costituisce motivo di decadenza, oltre il verificarsi, successivamente alla nomina, di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge, l'accertamento, in ogni tempo nel corso dell'incarico, di dichiarazioni mendaci nella documentazione a corredo della domanda di candidatura.

## Sezione VI – Disposizioni finali

## Art. 33 - Segnalazioni di criticità

- 1. Qualora nello svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio siano riscontrate significative criticità, la/le Struttura/e Capitolina/e competente/i chiede/ono all'organo amministrativo l'adozione di idonee azioni correttive monitorandone la realizzazione.
- 2. La/e stessa/e Struttura/e, segnala/no, prontamente, agli Organi di Governo di Roma Capitale, per le conseguenti decisioni strategiche, fatti e circostanze, emersi dall'espletamento delle attività di controllo e monitoraggio dai quali derivino, o possano derivare, irregolarità, criticità gestionali e situazioni di disequilibrio economico-finanziario.



3. La/e Struttura/e deputata/e al controllo analogo, annualmente entro il 30 giugno fornisce/ono alla Giunta Capitolina, per il tramite dell'Assessore di riferimento, una rendicontazione delle attività di controllo esercitate durante l'anno precedente.

### Art. 34 - Sistemi di controllo interno

- 1. Le Società controllate adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative atte a definire adeguati sistemi:
  - di gestione dei rischi aziendali (*Risk Management*) ivi compresi specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, c. 2, del D. Lgs. n. 175/2016);
  - di controllo interno (Internal Audit);
  - di prevenzione dei reati;
  - di prevenzione della corruzione;
  - di trasparenza e di pubblicità.
- 2. Le competenti Strutture dell'Amministrazione Capitolina vigilano sull'adeguatezza delle misure adottate e sul loro funzionamento.

## Art. 35 Sistemi informativi e servizi digitali

- 1. Roma Capitale e le Società partecipate nonché gli Organismi partecipati diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.), provvederanno a pianificare ed implementare lo sviluppo dei propri sistemi informativi e servizi digitali, anche mediante infrastrutture e servizi digitali già esistenti, in maniera coordinata al fine di agevolare lo scambio dei dati e permettere lo sviluppo integrato dei servizi *smart* a beneficio del cittadino e delle imprese, nonché per garantire la condivisione di standard tecnologici uniformi.
- 2. Le modalità e regole di utilizzo di tali *asset* digitali dovranno essere previsti in un apposito articolo di ciascun contratto di servizio.

## Art. 36 – Potere sanzionatorio

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, dello Statuto societario, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive, schemi e regolamenti, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle Società controllate, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile.

## Art. 37 Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 310 del 22 dicembre 1997 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente deliberazione.